Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 11 giugno 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 1° febbraio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938-XVI, registro 24 Africa Italiana, foglio 285.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Destà Uorchenè, ascari del XXII gruppo salmerie cammelli del Corpo d'Armata Eritreo (*alla memoria*). — Funzionante da muntaz, alla testa di una pattuglia, attaccava risolutamente e con strenuo valore un forte nucleo di nemici. Ferito gravemente all'addome, continuava a combattere, finchè una seconda pallottola non lo colpiva mortalmente alla testa. — Mai Casci (M. Pellegrino), 21 febbraio 1936-XIV.

Gheremedhin Habtù, muntaz del XVII battaglione eritreo, reparto comando. — Attendente di un comandante di battaglione eritreo, durante un combattimento, visto il suo superiore in pericolo, con slancio e ardimento gli si appressava rapidamente freddando un nemico che stava per colpire con arma bianca l'ufficiale. Ferito non volle recarsi al posto di medicazione, finchè non vide al sicuro il suo superiore. Bell'esempio di fedeltà e di valore. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Hummet Ali Osman, scek del XXII gruppo salmerie cammelli del Corpo d'armata eritreo. — Interprete e capo cammelliere di un reparto salmerie, durante la fase più viva di un combattimento, si slanciava, alla testa di un gruppo di ascari e di cammellieri, contro un forte nucleo di nemici, mettendone alcuni fuori combattimento. Ferito due volte, continuava a combattere valorosamente; ferito una terza volta cadeva svenuto. Riavutosi, mentre veniva trasportato a un ospedale da campo, non si preoccupava che dell'esito del combattimento. — Mai Casci (M. Pellegrino), 21 febbraio 1936-XIV.

Selebà Iasù, sciumbasci (20217) del VI battaglione, 3ª compagnia. — In combattimento diede prove numerose di coraggio e di sprezzo del pericolo. Sempre presente dove più ferveva la mischia, trascinò con slancio ed esemplare audacia il suo reparto a ripetuti contrattacchi. Caduti feriti tre ufficiali della sua compagnia, si prodigò con singolare ardimento perchè non cadessero nelle mani del nemico incalzante. — Addì Hotzà, 9 gennaio 1936-XIV.

Uoldemariam Tuoldemedin, buluc basci (15227) del VI battaglione eritreo, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Cinquantatreenne, assaltava con giovanile slancio, in testa al proprio buluc, il nemico che numerosissimo l'attaccava. Durante il ripiegamento che gli era stato ordinato, rimaneva ultimo. Ferito gravemente alla coscia, sentendo prossima la sua fine, si rifiutava di essere soccorso da un ascari al quale consegnava il fucile ordinandogli di portarlo in salvo. — Nuovamente colpito cadeva eroicamente sul campo. — Addì Hotzà, 9 gennaio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Abgù Braanè, ascari del XXII gruppo salmerie cammelli del Corpo d'armata eritreo. — Durante un combattimento dava esempio di coraggio affrontando con le bombe a mano un nucleo di nemici. Ferito gravemente, continuava a combattere, finchè non veniva allontanato dalla linea. — Mai Casci (M. Pellegrino), 21 febbraio 1936-XIV.

Abrahà Tomelsò, sciumbasci del XXII battaglione eritreo, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di plotone, in aspro combattimento fu esempio di eroismo ed incitamento ai suoi ascari. Colpito mortalmente non cessava di incitare i suoi dipendenti alla lotta, finchè le forze gli vennero meno. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Adamò Adali, muntaz del XXII gruppo salmerie cammelli del Corpo d'armata eritreo. — Alla testa di alcuni ardimentosi attaccava risolutamente un forte nucleo di nemici respingendolo. Ferito gravemente continuava a combattere, dando esempio di coraggio, finchè non veniva costretto dal suo superiore ad abbandonare la linea. — Mai Casci (M. Pellegrino), 21 febbraio 1936-XIV.

Allom Acotè, buluc basci del XXII battaglione eritreo, reparto comando. — Accortosi di un attimo di esitazione di un nucleo di giovani ascari, si precipitava in mezzo ad essi per incoraggiarli e per ricondurli al contrattacco. Volontariamente, e sotto intenso fuoco di fucileria, recapitava poi ordini alle compagnie avanzate, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Zeban Chercatà, 20 gennaio 1936-XIV.

Cashai Temmanù, buluc basci del XXII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Durante un combattimento si comportava valorosamente. Accerchiato riusciva a salvare la propria mitragliatrice, sfuggendo alla pressione avversaria e rimanendo gravemente ferito. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Cheflè Tzeggai, muntaz del XXII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Porta ordini del comando di compagnia, durante aspro e vittorioso combattimento, disimpegnò infaticabilmente il suo compito, sprezzante di ogni pericolo. In furioso corpo a corpo contribuì a salvare la vita del suo comandante assalito da numerosi armati. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Cuflon Voldegherghis, muntaz del XXII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante, in aspra lotta, infliggeva all'avversario, superiore in numero, gravi perdite. Pervenuto il nemico al corpo a corpo, scavalcava l'arma dal treppiede e con essa continuava a far fuoco in modo da aprire un varco attraverso le file dell'avversario incalzante e consentire al proprio comandante di compagnia e alla propria squadra di raggiungere una posizione arretrata, dalla quale poi contribuiva ad arrestare definitivamente il nemico. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Destà Ghidei, muntaz del XXII battaglione eritreo, reparto comando. — Partecipava valorosamente ad un furioso combattimento. Ferito gravemente riusciva a sfuggire alla cattura raggiungendo il reparto 24 ore dopo il combattimento. Esempio di fedeltà e di eroismo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Gheremascal Agos, ascari del XXII gruppo salmerie cammelli del Corpo d'armata eritreo (*alla memoria*). — Durante un combattimento dava esempio di coraggio. Ferito gravemente, continuava a combattere, finchè non veniva allontanato a viva forza dalla linea di fuoco. Durante il percorso verso l'ospedale da campo, sebbene la ferita fosse gravissima, tanto che lo trasse a morte il giorno successivo, non emetteva un lamento, dando prova di grande stoicismo. — Mai Casci (M. Pellegrino), 21 febbraio 1936-XIV.

Gheremedin Voldegabriel, muntaz del XXII battaglione eritreo, reparto comando. — Capoposto al campo, avuto sentore di imminente impiego del reparto, si faceva sostituire per prendere parte all'azione, combattendo poi con slancio e valore. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Hagos Ghebrè, muntaz del XXII battaglione eritreo, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Già distintosi per coraggio ed ardire in precedenti azioni, durante aspro combattimento, circondato dal nemico, riusciva a liberarsi dopo fiera lotta. Colpito poco dopo mortalmente, continuava ad impartire ordini ai suoi dipendenti, finchè lasciava eroicamente la vita sul campo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Ibrahim Ahmed II, muntaz (33263) della 2ª batteria da montagna eritrea, 2° gruppo. — Capo arma mitragliatrice di batteria, in un aspro combattimento, vedendo la batteria minacciata da infiltrazioni di nuclei nemici, portava arditamente la sua arma sulla linea della fanteria, contribuendo con valido concorso di fuoco e rischio della propria vita, a respingere il nemico. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Merrag Hailù, muntaz del XXII battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante, in aspra lotta, infliggeva all'avversario, superiore in numero, gravi perdite. Pervenuto il nemico al corpo a corpo, continuava arditamente a far fuoco in modo da aprire un varco attraverso le file dell'avversario incalzante e consentire al proprio comandante di plotone e alla propria squadra di raggiungere una posizione arretrata, dalla quale poi contribuiva ad arrestare definitivamente il nemico. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Metzentù Voldetzien, ascari del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Conducente di un reparto eritreo, partecipava volontariamente ad un aspro combattimento. Ferito leggermente, non abbandonava il suo posto, finchè, colpito una seconda volta, lasciava con rammarico la linea. Esempio di abnegazione e di coraggio. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamed Berhan Mohamed Nur, ascari (63293) del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 4ª batteria (*alla memoria*). — Goniometrista di batteria, assolveva il suo compito con cosciente ardimento, finchè, colpito a morte, cadeva sul campo. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamed Ismail, muntaz (23114) del 2° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 2ª batteria. — Capo arma mitragliatrice di batteria, in aspro combattimento, vedendo la batteria minacciata da infiltrazioni di nuclei nemici, portava arditamente la sua arma sulla linea della fanteria, contribuendo con valido concorso di fuoco e rischio della propria vita, a respingere il nemico. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Alì Scium, buluc basci (18447) della 2ª batteria da montagna eritrea, 2° gruppo. — Vecchio e fedele graduato eritreo, in un combattimento disimpegnava, con perizia e coraggio, le funzioni di capo pezzo, sotto il fuoco avversario, animando i serventi con l'esempio della sua calma. Rimasto ferito, continuava ad assolvere il suo compito, malgrado le sofferenze e sempre incurante del pericolo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Sale Alì, capo cammelliere del XXII gruppo salmerie cammelli del Corpo d'armata eritreo. — Capo cammelliere di un reparto salmerie, con slancio ammirevole, alla testa di alcuni ardimentosi, affrontava un nucleo nemico superiore di numero, respingendolo con perdite. Ferito gravemente, continuava a combattere sino alla fine dell'azione. — Mai Casci (M. Pellegrino), 21 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Abrahà Ghebrai, buluc basci del XXII battaglione eritreo, reparto comando. — In aspro combattimento si distinse per strenuo coraggio e sprezzo del pericolo. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Abubacher Mohamed, ascari (60325) del 2° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 2ª batteria. — Allievo maniscalco di batteria, in un combattimento accorreva spontaneamente fra i pezzi e, vedendo che nuclei nemici minacciavano la batteria, si slanciava con ardimento contro di essi, alla testa di un piccolo gruppo di ascari. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Ailù Voldenchiel, buluc basci della compagnia genio, 1ª divisione eritrea. — Si distinse per sprezzo del pericolo, slancio e valore in un assalto all'arma bianca. — Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Aptenchiel Fessahazien, muntaz del XV battaglione eritreo, reparto comando. — Comandante di un nucleo salmerie, fatto segno ad improvviso attacco nemico, sosteneva con perizia e valore l'urto avversario. Per tutta la notte conteneva la pressione nemica, riuscendo a sottrarre le salmerie affidategli alla cattura. — Amba Betlem, 17 novembre 1935-XIV.

Assen Abraim, ascari (65774) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Porta treppiede di una squadra mitragliatrici pesanti, durante un aspro combattimento, sostituiva il tiratore, continuando a mitragliare efficacemente il nemico, dando prova di senso del dovere e coraggio. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cashai Gheremedin, buluc basci (28451) del XXII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Unico comandante di squadra superstite, durante aspro combattimento sostenuto contro forze nemiche superiori, coadiuvava efficacemente il suo ufficiale incuorando alla lotta e trascinando i suoi uomini al contrattacco vittorioso. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Focak Beianè, buluc basci della compagnia genio, 1ª divisione eritrea. — Si distinse per sprezzo del pericolo, slancio e valore in un assalto all'arma bianca. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Gabrù Ahmedè, buluc basci (21797) del 2° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 2ª batteria. — Capo pezzo, si distingueva in combattimento per calma, zelo e sprezzo del pericolo. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Ghereschier Tesfagaber, muntaz (60194) del XIX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — In aspra battaglia si comportava con perizia e valore. Col suo contegno ardimentoso contribuiva ad arrestare e a fugare il nemico. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gugzà Hagos, ascari (82223) del XXIV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ascari porta munizioni, in aspra battaglia e sotto violento fuoco nemico, si prodigava con ardimento e sprezzo del pericolo, nell'adempimento del suo compito di rifornitore. — Passo Uarieu, 24 gennaio 1936-XIV.

Ibrahim Mohamed, buluc basci (12768) del 1° gruppo da montagna eritreo, 1ª batteria. — Buluc basci addetto alle salmerie, nella notte susseguente ad un violento combattimento, in situazione incerta, più volte chiedeva ed otteneva di uscire in ricognizione fuori delle linee. — Mai Ceu, 2 aprile 1936-XIV.

Ibrahim Essen, ascari (66699) del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 1ª batteria. — Puntatore di batteria da montagna, durante un giorno e mezzo di accanito combattimento, sotto il fuoco nemico, si distingueva per calma, velocità e precisione nel puntamento, e dava esempio di resistenza alla fatica e di sereno sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 2 aprile 1936-XIV.

Ibrahim Mohamed Abdù, ascari (71873) del 1° gruppo da montagna eritreo, 4ª batteria. — Conducente di mulo porta-munizioni, nell'attraversare terreno fortemente battuto da fuoco nemico, veniva gravemente ferito. Con ammirevole senso del dovere non abbandonava il mulo se non dopo essere stato sostituito. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Idris Ali, buluc basci (13466) del 1° gruppo da montagna eritreo, 1ª batteria. — Comandante la sezione mitragliatrici di una batteria da montagna, lanciatosi con le armi a spalla all'inseguimento di una forte colonna nemica in ritirata, noncurante del rischio, si portava a breve distanza da quella ed apriva il fuoco, infliggendo gravi perdite. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Immesghien Tesfai, ascari del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Conducente di un reparto eritreo, volontariamente riforniva di munizioni la prima linea, malgrado l'intenso fuoco nemico. Partecipava inoltre alla lotta con slancio e sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Iusuf Ibrahim, muntaz (44753), della 2ª batteria da montagna eritrea 11° gruppo. — Fedele graduato eritreo, in combattimento, si spingeva più volte in zone battute per osservare il tiro della batteria e comunicare le richieste di fuoco della fanteria, finchè rimaneva ferito. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Assanur, muntaz del XXII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — In aspra lotta si distinse per coraggio ed ardire. Circondato da numerosi nemici si difese strenuamente a colpi di baionetta. — Amba Tzellerè, 22 dicembre 1935-XIV.

Mohamed Ibrahim, buluc basci (20690) del 2° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 3ª batteria. — Capo pezzo di una batteria eritrea, in un violento combattimento, dopo aver con perizia e calma diretto il tiro del proprio pezzo, rimasto ultimo sulla posizione, proteggeva, continuando il tiro, lo spostamento della batteria e causava perdite all'avversario. Si prodigava infine in ogni modo perchè, malgrado il fuoco nemico, il pezzo fosse caricato in perfetto ordine. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Aren Duai, buluc basci (11929), della 2ª batteria da montagna eritrea, 2° gruppo. — Comandante lo scaglione munizioni di una batteria eritrea impegnata in combattimento, provvedeva, con incessante attività e rischio della vita a fare affluire le munizioni attraverso tratti di terreno intensamente battuto. Ricuperava, noncurante del pericolo, cofani di munizioni rimasti sulla posizione lasciata dai pezzi. — Mechennò, 20 gennaio 1936-XIV.

Mohamed Toun Guangul, ascari (66691) del 1° gruppo da montagna eritreo, 1ª batteria. — Puntatore di batteria da montagna, durante un giorno e mezzo di accanito combattimento, sotto il fuoco nemico, si distingueva per calma, velocità e precisione nel puntamento, ed a tutti dava esempio di resistenza alla fatica e di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 2 aprile 1936-XIV.

Mohamed Abbasciar, ascari (61633) del 1° gruppo da montagna eritreo, 1ª batteria. — Servente di batteria da montagna, durante un giorno e mezzo di accanito combattimento, sotto un intenso fuoco di fucileria nemica, si prodigava per assicurare in ogni momento il funzionamento del suo pezzo, dando esempio di abnegazione, di resistenza alla fatica, di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 2 aprile 1936-XIV.

Mohamed Idris, muntaz (55023) del 1° gruppo da montagna eritreo, 1ª batteria. — Durante un giorno e mezzo di violento combattimento, assolse encomiabilmente il compito di collegamento fra la batteria ed il gruppo, mantenendo il suo posto sotto intenso fuoco di fucileria nemica. — Mai Ceu, 2 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ali, muntaz (55746) del 1° gruppo da montagna eritreo, 1ª batteria. — Graduato comandante di squadra munizioni, sostituendo un capo pezzo in due giornate di aspro combattimento, sotto intensa fucileria nemica, si prodigava per assicurare il perfetto funzionamento del pezzo. — Mai Ceu, 2 aprile 1936-XIV.

Mohamed Ali II, buluc basci (39703) del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 4ª batteria. — Capo pezzo, fu, in due giorni di aspro combattimento, esempio di sprezzo del pericolo e di calma, anche nei momenti più critici. — Mai Ceu, 31 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Mussa Soliman, muntaz (59013) del XIX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Graduato tiratore, per tutta la durata di un aspro combattimento, conservava contegno calmo e coraggioso. Con perizia e sprezzo del pericolo eseguiva opportuni spostamenti dell'arma, che contribuivano a decimare il nemico soverchiante. Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mussa Adum, buluc basci (44909) del 1° gruppo artiglieria da montagna eritrea, 4ª batteria. — Capo pezzo, fu, in due giorni di aspro combattimento, esempio di sprezzo del pericolo e di calma, anche nei momenti più critici. — Mai Ceu, 31 marzo-1° aprile 1936 - Anno XIV.

Mussa Ummed, buluc basci (51359) del 2° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 3ª batteria. — Capo pezzo di una batteria eritrea, in un violento combattimento, dopo aver con perizia e calma diretto il tiro del proprio pezzo, rimasto ultimo sulla posizione, proteggeva, continuando il tiro, lo spostamento della batteria e causava perdite all'avversario, Si prodigava infine in ogni modo perchè, malgrado il fuoco nemico, il pezzo fosse caricato in perfetto ordine. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Nasser Issa, buluc basci (40347) del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 4ª batteria. — Capo pezzo, fu, in due giorni di aspro combattimento, esempio di sprezzo del pericolo e di calma, anche nei momenti più critici. — Mai Ceu, 31 marzo - 1° aprile 1936-XIV.

Omar Nurù, ascari (59737) del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 1ª batteria. — Servente di batteria da montagna, durante un giorno e mezzo di accanito combattimento, sotto un intenso fuoco di fucileria nemica, si prodigava per assicurare in ogni momento il funzionamento del suo pezzo, dando esempio di abnegazione, di resistenza alla fatica, di sprezzo del pericolo. — Mai Ceu, 2 aprile 1936-XIV.

Osman Abdalla, sciumbasci (39956), della 2ª batteria da montagna eritrea, 2° gruppo. — Comandante di muli scarichi, in un combattimento inquadrava d'iniziativa, sotto il fuoco nemico, i conducenti per difendere i quadrupedi. Riuscito a mettere al riparo i muli, accorreva ai pezzi con altro personale, contribuendo all'esito del combattimento. — Mechennò, 20 gennaio 1936 XIV.

Osman Ogbacheder, sciumbasci della compagnia genio, 1ª divisione eritrea. — Si distinse per sprezzo del pericolo, slancio e valore in un assalto. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Saè Gremariam, ascari della compagnia genio, 1ª divisione eritrea. — Si distingueva per sprezzo del pericolo, slancio e valore in un assalto. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Sal Aehdum, muntaz (55743) del 1° gruppo artiglieria da montagna eritreo, 4ª batteria. — Capo pezzo, fu, in due giorni di aspro combattimento, esempio di sprezzo del pericolo e di calma, anche nei momenti più critici. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV - 1° aprile 1936 - Anno XIV.

Tecchiè Nemariam, buluc basci della compagnia genio, 1ª divisione eritrea. — Si distinse per sprezzo del pericolo, slancio e valore in un assalto. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

Uorchenè Mutucù, ascari del 22° gruppo salmerie cammelli del Corpo d'armata eritreo. — Alla testa di un nucleo di ardimentosi attaccava risolutamente un gruppo di nemici superiori in numero, respingendoli per alcune centinaia di metri e infliggendo loro perdite. — Mai Casci (M. Pellegrino) 21 febbraio 1936-XIV.

Uoldeiohannes Cheletè, buluc basci della compagnia genio, 1ª divisione eritrea. — Si distinse per sprezzo del pericolo, slancio e valore in un assalto. — Lago Ascianghi, 4 aprile 1936-XIV.

(1946)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2723.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

N. 2723. R. decreto 5 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2724.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 2724. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Auletta (Salerno), disposta in suo favore dalla Società di mutuo soccorso di quel Comune con atto 26 ottobre 1930-VIII, rogato dal dott. Giuseppe Coiro, Regio notaio di S. Arsenio, riconfermato ed integrato con successivo atto del 6 marzo 1932-X, dello stesso notaio, e ricevuta con atto del 30 maggio 1937-XV, sempre del medesimo notaio, registrato a Polla il 30 giugno 1937-XV, n. 573, vol. 91.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

LEGGE 31 marzo 1938-XVI, n. 706.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo svilupo delle radioaudizioni circolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Starace — Di Revel — Bottai — Benni — Lantini — Alfieri.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 707.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101, contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Cobolli-Gigli — Ciano — Solmi — Di Revel — Rossoni — Benni — Lantini.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 708.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che ha abolito il dazio di esportazione per l'olio di oliva imposto con R. decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 652.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che ha abolito il dazio di esportazione per l'olio di oliva, imposto con R. decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 652.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel — Rossoni — Lantini — Guarneri.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 709.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, concernente la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, per la modificazione della procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione, con le seguenti modificazioni:

Nell'art. 1, comma 1°, le parole « Sottosegretario di Stato », sono sostituite dalla parola « Ministro ».

Il 2° comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze potrà, pure di concerto con il detto Ministero e sentito il Comitato suddetto, nei casi di riconosciuta necessità ed urgenza, e nell'interesse dell'economia del Paese, consentire, con proprio decreto, nuove concessioni di temporanea importazione di merci, aventi carattere generale, o prorogare quelle vigenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 710.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, contenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, con la seguente modificazione:

All'articolo 54, 1° comma, alle parole: « gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza » ... « le guardie doganali e forestali », sono sostituite le seguenti: « gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali » ... « le guardie di finanza e i militi forestali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 maggio 1938-XVI, n. 711.

Approvazione del contratto 13 maggio 1937-XV, concernente cessione al comune di Milano delle due caserme demaniali « Villata » e « Manara ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Milano il 13 maggio 1937-XV, in virtù del quale lo Stato ha ceduto al comune di Milano le caserme demaniali « Villata » e « Manara » in Milano, del valore di L. 16.376.000, oltre ad una piccola superficie di terreno, da destinarsi dal detto Comune a sede stradale, ed il comune di Milano si è impegnato a costruire, in cambio, per conto dell'Amministrazione militare, alcuni edifici nei quali troveranno sede Alti Comandi ed Uffici di quel presidio militare, nonchè un reggimento di fanteria, fino all'ammontare netto di L. 11 milioni, impegnandosi inoltre a versare nelle Casse dello Stato, a determinate scadenze, in tre rate uguali, e senza interessi, la somma di L. 4.500.000 ed a cedere allo Stato, in relazione alle esigenze dell'accasermamento in Milano, un'area della superficie di metri quadrati 40.000 e dell'accertato valore di L. 1.980.000.

Art. 2.

Il citato contratto 13 maggio 1937-XV ed i conseguenti atti per la sua esecuzione sono esenti dalle tasse sugli affari, nonchè dai diritti di voltura catastale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 712.
Esenzione dall'imposta di fabbricazione per le fibre tessili artificiali impiegate nella produzione di pneumatici per veicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituisce una imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 5, che reca nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire agevolezze per favorire l'impiego di fibre tessili artificiali nell'industria dei pneumatici per veicoli;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
« L'imposta, di cui al 1° comma del presente articolo, non si applica alle fibre tessili artificiali, aventi speciali caratteristiche ed impiegate nella fabbricazione dei pneumatici per veicoli.
« Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le dette caratteristiche nonchè le norme di sicurezza fiscale cui dovrà essere subordinata la concessione.
« Chiunque sottragga o tenti sottrarre le fibre tessili artificiali per destinarle ad uso diverso da quello per il quale fu concessa l'esenzione dall'imposta, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta frodata o che poteva essere frodata. La multa non potrà essere mai inferiore a L. 1000 ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 713.
Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria;
Visti i Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1467, e 2 marzo 1933, n. 280, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 marzo 1930, n. 409, e 22 giugno 1933, n. 946, mediante i quali è stato prorogato il R. decreto-legge predetto;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2116, convertito nella legge 4 maggio 1936, n. 989, che proroga le disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, sopracitato, e le estende all'industria estrattiva carbonifera della Sardegna;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di emanare disposizioni atte a favorire lo sviluppo dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato per un periodo di tre anni, a partire dal 5 aprile 1938, il R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolezze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.
E' prorogata altresì per lo stesso periodo di tre anni, a partire dal 5 aprile 1938, la concessione delle agevolezze previste dal R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, ed estese all'industria carbonifera della Sardegna coll'art. 2 del R. decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2116.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 maggio 1938-XVI, n. 714.

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello di continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il provvedimento Ministeriale 14 gennaio 1931, n. 21231, con il quale ai sensi dell'art. 169, lettera *b*), del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, il comune di Laureana di Borrello, fu autorizzato a mantenere in applicazione le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore terza, cui, prima della emanazione del Nostro decreto in data 26 dicembre 1930, n. 1741, apparteneva per ragioni di popolazione;

Vista la istanza con la quale il Comune suddetto chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la tariffa della classe superiore;

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il Nostro decreto in data 25 marzo 1937, n. 462, e l'annessavi tabella contenente i dati dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno;

Sentito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Laureana di Borrello è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, *foglio* 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1938-XVI, n. 715.

Delega all'assunzione di impegni sul bilancio del Ministero delle finanze da parte dei capi degli uffici dell'Amministrazione centrale finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il Regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità ed i limiti della delega ad assumere impegni da parte dei capi degli uffici dell'Amministrazione centrale finanziaria;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capi degli uffici dell'Amministrazione centrale finanziaria, possono, per gli affari di propria competenza, essere delegati, dal Ministro, ad assumere impegni sul bilancio del Ministero delle finanze.

In caso di assenza o di impedimento dei capi degli uffici, la delega può essere conferita a funzionari centrali da essi dipendenti, purchè di grado non inferiore al sesto.

Restano esclusi dalla facoltà di delega:

a) gli atti riguardanti l'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato;

b) gli atti che consentono il ricorso alla licitazione od alla trattativa privata quando l'importo della spesa superi le lire cinquantamila;

c) i decreti concernenti missioni ed incarichi ad impiegati dell'Amministrazione centrale;

d) i decreti relativi al pagamento di indennità spettanti ai membri dei Consigli e delle Commissioni, eccetto il caso che si tratti di indennità tassativamente stabilite come compenso d'intervento alle sedute;

e) i decreti di concessione di premi di operosità e di rendimento, di sussidi e compensi di qualsiasi natura ad impiegati dell'Amministrazione centrale;

f) i decreti di pagamento di somme da imputare al capitolo delle spese casuali.

Art. 2.

I capi degli uffici dell'Amministrazione centrale ed in sostituzione i funzionari dipendenti di grado non inferiore all'ottavo, possono essere delegati a firmare i titoli di spesa emessi in esecuzione di impegni assunti in conformità delle precedenti disposizioni.

Art. 3.

Le deleghe di cui ai precedenti articoli saranno conferite mediante decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, *foglio* 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 maggio 1938-XVI, n. 716.

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Jato di continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 22 maggio 1933, n. 633, con il quale il comune di S. Giuseppe Jato di classe *H* fu autorizzato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175, ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* cui prima del censimento generale della popolazione del Regno apparteneva;

Vista l'istanza in data 9 luglio 1935 con la quale il Comune suddetto chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la predetta tariffa della classe *G*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di S. Giuseppe Jato è autorizzato a mantenere in applicazione le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G* per gli anni dal 1935 a tutto l'anno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1938-XVI, n. 717.

Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Ricovero-ospedale Piovano Rusca », in Nole Canavese.

N. 717. R. decreto 21 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Ricovero ospedale Piovano Rusca », con sede nel comune di Nole Canavese, avente lo scopo ed il patrimonio indicati nel decreto stesso, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 febbraio 1938-XVI, n. 718.

Parziale trasformazione della Pia fondazione « Pasquale Ventilj », con sede in Teramo.

N. 718. R. decreto 21 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Pia Fondazione « Pasquale Ventilj », con sede in Teramo viene parzialmente trasformata e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 719.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Arciconfraternite con sede in Napoli.

N. 719. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 3 Arciconfraternite con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 720.

Dichiarazione formale dei fini della Reale Arciconfraternita di S. Maria dei Poveri e S. Tommaso Apostolo in S. Giovanni in Corte, con sede in Napoli.

N. 720. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Reale Arciconfraternita di S. Maria dei Poveri e S. Tommaso Apostolo in S. Giovanni in Corte, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 721.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari e sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Bolzano.

N. 721. R. decreto 4 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del Corpo d'armata di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 19 maggio 1938-XVI.

Liquidazione coattiva della Soc. an. « Consorzio italiano assicurazioni », con sede in Roma, e nomina del prof. avv. Ugo Rocco a Regio commissario liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni integrative e modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che la Società anonima « Consorzio italiano assicurazioni », con sede in Roma, in liquidazione dall'8 aprile 1938, si trova in stato di persistente irregolare funzionamento e di esercizio in contravvenzione alle norme di legge e di regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Consorzio italiano assicurazioni », con sede in Roma, in liquidazione volontaria dall'8 aprile 1938, è posta in liquidazione coattiva e ne è nominato Regio commissario liquidatore il prof. avv. Ugo Rocco.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata alla chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 giugno 1938 - Anno XVI Registro 7 Corporazioni, foglio 3. — MASINI.

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle tre zone della provincia di Modena, dell'estensione complessiva di ettari 3700 circa, delimitata ciascuna dai seguenti confini:

1ª *Zona di Pavullo delimitata*:

Ad est, strada nazionale Giardini, dall'incrocio con la strada vicinale dei Molini, fino alla località detta Querciagrossa attraversando l'abitato di Pavullo;

A sud, strada nazionale Giardini, dalla località anzidetta (Querciagrossa), fino all'incrocio con la strada comunale per Manzone nei pressi della Serretta;

Ad ovest, strada comunale per Monzone, strada comunale di Santa Maria fino all'incrocio del Rio Giordano e di lì lungo il Rio stesso fino alla confluenza del torrente Cogorno;

A nord, dalla predetta confluenza, lungo il torrente Cogorno, fino al Molino di Paolo, di lì lungo la strada vicinale dei Molini fino alla nazionale Giardini.

Estensione ettari 1500 circa.

2ª *Zona di Frassinoro e Montefiorino delimitata*:

Ad est, torrente Dragone dalla confluenza del fosso Roncorgiolo fino alla Lavina di Sassatella detta del Pianello (compresa);

A sud, Lavina di Sassatella detta del Pianello fino al Rio Rosso, poi il detto Rio fino alla capanna Capitani e di lì in linea retta fino alla vetta del Monte Modino;

Ad ovest, linea dello spartiacque fra i bacini montani dei torrenti Dolo e Dragone che dal Monte Modino, per la località bandita, il Monte Allaro arriva fino alla Verna;

A nord, strada comunale che dalla Verna conduce al bivio per Casola e si prolunga fino alla comunale della Ca' dei Maestri, attraversando la strada provinciale (inferiore) nei pressi di detta località, di qui lungo il Rio della Tola e fosso Roncorgiolo fino al Dragone.

Estensione ettari 1500 circa.

3ª *Zona di Finale Emilia delimitata*:

A nord, strada provinciale da Finale Emilia per S. Felice sul Panaro;

Ad ovest, strada comunale per Ca' Bianca e Camposanto;

A sud, origine destro del Panaro;

Ad est, argine sinistro del Panaro e viale comunale fratelli Cavallotti.

Estensione ettari 700 circa.

Visti i decreti Ministeriali 20 luglio 1936 e 13 luglio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 29 luglio 1935, 20 luglio 1936 e 13 luglio 1937, in tre zone della provincia di Modena, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1938-XVI.

Approvazione di una tabella complementare alla tariffa mista a premio decrescente, presentata dalla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tabella complementare ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie, adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, l'annessa tabella complementare alla tariffa di assicurazione mista a premio decrescente del 4 per cento dal secondo anno, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino.

Roma, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1938-XVI.
Aumento del contingente di benzina che i turisti nazionali possono impiegare in franchigia nell'esercizio finanziario 1937-38.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, che reca agevolezze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1937-XV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1937), che determina i contingenti di carburanti e lubrificanti ammessi in esenzione da tributi per il funzionamento degli aeromobili impiegati per l'attività di volo dai piloti turisti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' aumentata da quintali tremila a quintali quattromila il quantitativo di benzina che può essere impiegata in esenzione da dazio doganale e da tassa di vendita dai piloti turisti nazionali, per la loro attività di volo nell'esercizio finanziario 1937-1938.

La ripartizione di tale ulteriore contingente sarà fatta dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 2.

Per la applicazione dell'agevolezza di cui all'articolo precedente valgono le stesse norme indicate nel suddetto decreto Ministeriale 31 luglio 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: VALLE. *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ragusa ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Ragusa;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Ragusa, dell'estensione di ettari 2250 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord, strada provinciale Santa Croce Camerina-Scicli, dall'abitato di Santa Croce fino all'incrocio della provinciale Ragusa-Marina di Ragusa;

Ad est, strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, dall'incrocio della Santa Croce Scicli fino all'abitato di Marina di Ragusa;

A sud, la spiaggia del Mediterraneo, dall'abitato di Marina di Ragusa a quello di Punta Secca;

Ad ovest, strada provinciale da Punta Secca a Santa Croce Camerina.

La Commissione venatoria provinciale di Ragusa provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti, ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada mulattiera che, partendo dalla rotabile Peligna, presso l'abitato di Torricella Peligna, si dirige alle Masserie S. Pietro, quindi dalle Masserie S. Pietro, volgendo a destra ed in direzione nord-ovest, raggiunge il vallone Grande. Un'altra mulattiera, dai pressi vallone Grande, si dirige a Madonna del Roseto fino a raggiungere la strada denominata di San Giusto e conduce all'abitato di Torricella Peligna.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1938-XVI.
Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero della marina e quello delle comunicazioni per la ripartizione della spesa di consumo dell'energia elettrica presso la stazione R.T. di Roma S. Paolo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Riconosciuta la necessità per l'Amministrazione postale telegrafica di avvalersi, per il proprio servizio radiotelegrafico, della Stazione di Roma S. Paolo Radio, dipendente dal Ministero della marina.

Ritenuto conveniente ed equo che venga corrisposto al Ministero predetto, per il servizio su accennato, un contributo per il consumo di energia elettrica impiegata come forza motrice;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione in data 1° gennaio 1938-XVI stipulata fra i Ministeri della marina e delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) relativa alla corresponsione al Ministero della marina, da parte dell'Amministrazione predetta, di un contributo annuo sull'importo della spesa per la energia elettrica impiegata per forza motrice nella stazione Radio di Roma S. Paolo, a titolo di rimborso per la parte che si riferisce al servizio radio telegrafico espletato dalla stessa stazione per conto dell'Amministrazione postelegrafica.

Art. 2.

La spesa per il contributo previsto dall'articolo precedente ammonta complessivamente a L. 600.000 (seicentomila), delle quali 60.000 (sessantamila) da imputarsi al cap. 61/1 dell'esercizio 1937-1938, 120.000 (centoventimila) ai corrispondenti capitoli dei successivi 4 esercizi, e 60.000 (sessantamila) al corrispondente capitolo dell'esercizio 1942-43.

Art. 3.

Sono approvati i versamenti eseguiti dall'Amministrazione postelegrafica direttamente alla Società Tiberina di elettricità per il titolo indicato nell'art. 1, in base alle fatture trimestrali riferibili al primo semestre dell'esercizio in corso e agli esercizi antecedenti all'entrata in vigore dell'annessa convenzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

Schema di convenzione per la corresponsione di un contributo al Ministero della marina da parte del Ministero delle comunicazioni - amministrazione postelegrafonica - per consumo di energia elettrica nella Stazione radio di Roma S. Paolo.

Art. 1.

Fra il Ministero della marina, rappresentato dal direttore generale S. E. gr. uff. ammiraglio di squadra Inigo Campioni e il Ministero delle comunicazioni, rappresentato dal direttore generale delle poste e dei telegrafi, S. E. cav. di gr. cr. prof. ing. Pession Giuseppe, si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 2.

Il Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per il servizio radiotelegrafico pubblico espletato dalla stazione r. t. di Roma S. Paolo di proprietà della Regia marina, si impegna a corrispondere al Ministero della marina un contributo annuo a titolo di rimborso spese di esercizio per detta Stazione.

Art. 3.

La somma di cui al precedente art. 2 resta stabilita per l'esercizio 1937-38 nella misura di L. 120.000 (centoventimila) e per i successivi esercizi sarà commisurata alla metà dell'importo corrispondente al consumo totale di energia elettrica verificatosi nella stazione r. t. di S. Paolo nell'esercizio immediatamente precedente.

All'uopo alla fine di ogni esercizio il Ministero della marina documenterà al Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la spesa effettiva corrispondente al consumo anzidetto.

Art. 4.

La spesa di cui al precedente art. 3 farà carico al cap. 61/1 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1937-38 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Detta somma sarà versata in rate trimestrali nel cap. 202, capo X, del bilancio di entrata del Ministero della marina per l'esercizio 1937-38 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Qualora venissero meno o risultassero modificati i motivi che giustificano la corresponsione di cui ai precedenti articoli, le parti contraenti si impegnano a prendere i necessari accordi per le conseguenti variazioni da apportare alla corresponsione stessa.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque ed entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione a termini di legge, e comunque non oltre il 1° gennaio 1938-XVI.

Art. 7.

Con la presente convenzione si intendono approvati tutti i versamenti effettuati dal Ministero delle comunicazioni, prima dell'entrata in vigore della convenzione stessa, alla Società Tiberina di Elettricità in base alle fatture trimestrali da questa emesse per l'importo pari alla metà del consumo della energia elettrica verificatosi nella stazione r. t. di Roma S. Paolo nei relativi trimestri.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

p. Il Ministro della marina:
Il direttore generale AA. NN.:
CAMPIONI.

p. Il Ministero delle comunicazioni
Amministrazione delle poste e telegrafi:
Il direttore generale:
PESSION.

(2053)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1938-XVI.
Approvazione di una tabella complementare ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una tabella complementare ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, l'annessa tabella complementare alla tariffa di assicurazione mista presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, e di una ulteriore somma, di minore importo, pagabile in caso di premorienza dell'assicurato.

Roma, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(2011)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI.

Variazioni nell'ordinamento della Sezione regionale della Sicilia dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 9 dello statuto dell'Associazione, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione predetta, riguardante variazioni nell'ordinamento della Sezione regionale Sicilia, giusta il verbale della seduta del 4 aprile 1938-XVI;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente deliberazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione:

« L'ordinamento della Sezione regionale Sicilia, con sede in Messina e con ufficio distaccato (sotto sezione) in Palermo, è variato come appresso:

SEDE IN PALERMO;

Recapiti in Messina e Catania ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e di uccellagione in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona del Monte S. Bartolo (Pesaro);

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1935 con cui la suddetta zona è stata così delimitata:

il confine ha inizio dalla frazione di S. Maria delle Fabbrecce e segue la strada del Cimitero fino al congiungimento con l'altra che rappresenta il confine a mezzogiorno della riserva Albani. Di qui segue lo stesso confine per ponente e maestro fino al raggiungimento della strada per Villa S. Marina. Di qui la stessa strada di confine della tenuta Riganti fino a raggiungere il costone del Monte S. Bartolo e seguirlo fino al confine occidentale del Cimitero Israelitico. Di qui fino all'incontro con la strada di Soria Bassa fino al mare;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1934, 24 gennaio 1935, 29 maggio 1935 e 26 agosto 1937, in una zona della provincia di Pesaro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1938-XVI.

Modificazioni al capo XIV delle « Condizioni e Tariffe » per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/15 in data 28 gennaio 1938-XVI;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio degli abbonamenti settimanali e festivi di cui al capo XIV delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone è ammesso anche dal luogo di residenza della famiglia del titolare quando questi per ragioni di lavoro abbia preso temporanea dimora in luogo diverso da quello di residenza della famiglia.

Art. 2.

Per effetto delle disposizioni del precedente articolo debbono essere apportati agli articoli 48 e 49 delle Condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, le seguenti variazioni:

Il comma *a*) del primo capoverso dell'art. 48 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *a*) degli impiegati, artigiani, operai e braccianti per recarsi dal luogo di residenza o di residenza della famiglia a quello di lavoro e ritornarne ».

Il comma *a*) del terzo capoverso dell'art. 48 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *a*) degli impiegati, artigiani, operai e braccianti per recarsi dal luogo di lavoro a quello di residenza o di residenza della famiglia e ritornarne ».

Il primo periodo del primo capoverso del § 1 dell'art. 49 è soppresso e sostituito dal seguente:

« § 1 - *Biglietti* - I biglietti di abbonamento settimanali sono messi in vendita la domenica nelle stazioni che servono le località di residenza dei richiedenti o delle loro famiglie ».

Il primo periodo del quinto capoverso del § 2 dell'art. 49 è soppresso e sostituito dai seguenti:

« Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, per gli impiegati, artigiani, operai e braccianti, il podestà della località di residenza del richiedente o della famiglia di lui certifica la residenza abituale dell'uno o dell'altra e il luogo di lavoro ove deve recarsi il richiedente.

« Per gli studenti il podestà certifica la residenza abituale del richiedente e il luogo di studio ove deve recarsi ».

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1968)

AVVISO DI RETTIFICA.

Il R. decreto 21 marzo 1938-XVI, n. 665, concernente la dichiarazione formale dei fini n. 2 Confraternite in provincia di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di lunedì 6 giugno 1938, n. 127, deve essere rettificato nella data, sia nel titolo che nel testo, nel senso che ove è detto « 21 marzo » deve leggersi « 14 marzo ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 6 giugno 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

(2085)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Media dei cambi e dei titoli
del 7 giugno 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,05
Francia (Franco)	52,70
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	4,94
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	65,94
Danimarca (Corona)	4,1985
Norvegia (Corona)	4,7255
Olanda (Fiorino)	10,4925
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8555
Svezia (Corona)	4,849
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,55
Id. 3,50 % (1902)	71,35
Id. 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,75
Id. Id. 5 % (1936)	94,475
Rendita 5 % (1935)	94,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,625
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Media dei cambi e dei titoli
dell'8 giugno 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,05
Francia (Franco)	52,70
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	4,94
Belgio (Belga)	3,2175
Canadà (Dollaro)	18,78
Cecoslovacchia (Corona)	66,06
Danimarca (Corona)	4,1985
Norvegia (Corona)	4,7255
Olanda (Fiorino)	10,4925
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8555
Svezia (Corona)	4,849
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,60
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,725
Id. Id. 5 % (1936)	94,475
Rendita 5 % (1935)	94,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,60
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,45
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,725

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Saronno.

Con decreto del Ministro per l'Interno in data 26 maggio 1938-XVI l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Saronno la cessione gratuita di un terreno, occorrente per la costruzione della Casa della madre e del bambino in quella città.

(2026)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pavia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il posto di coadiutore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pavia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente: Cobianchi dott. Giuseppe, vice prefetto;

Membri: Redaelli prof. Piero, ordinario di anatomia patologica nella Regia Università di Pavia; Bertarelli prof. Ernesto, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia Università di Pavia; Cingolani prof. Masaniello, capo del Laboratorio di biologia nell'Istituto di sanità pubblica; Bianchi dott. Luigi, direttore della Sezione medica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pavia.

Segretario: Cupaiuolo dott. Nicolò, 1° segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2028)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Caserta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 novembre 1937-XVI per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Caserta;

Visti i decreti Ministeriali in data 17 febbraio e 19 aprile 1938-XVI relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) del comune di Caserta nell'ordine appresso indicato:

1. Bisconti Vincenzo, con punti 122 su 150.
2. Giacobelli Giacomo, con punti 121 su 150.
3. Importuno Giuseppe, con punti 120 su 150.
4. Fontana Vincenzo, con punti 118 su 150.
5. Napoli Renato, con punti 117 su 150.
6. Barborini Erminio, con punti 115 su 150.
7. Grassellì Ruffino, con punti 113 su 150.
8. Stecconi Giovanni, con punti 112 su 150, mutilato di guerra; cr. m. g.; iscr. P.N.F. 8 ottobre 1922; brev. Marcia su Roma.
9. Pagliara Rocco, con punti 112 su 150.
10. Maurea Nicola, con punti 111 su 150, ex comb. med. br. v. m.; cr. m. g.
11. De Michele Arturo, con punti 111 su 150.
12. Soncino Domiziano, con punti 110 su 150.
13. Fiorella Giovanni, con punti 109 su 150.
14. Pasanisi Carlo, con punti 108 su 150, ex comb.; uff. compl.; coniug. con 1 figlio.
15. Verzi Giovanni, con punti 108 su 150.
16. Baldassarre Luigi, con punti 107 su 150.
17. Tessoni Luigi, con punti 106 su 150, ex comb.; 2 med. br. v. m.; cr. m. g.; iscr. P.N.F. 1 ottobre 1922; brevetto Marcia su Roma.
18. Pujatti Antonio, con punti 106 su 150, ex comb.; cr. m. g.; iscr. P.N.F. 7 febbraio 1921; brev. Marcia su Roma.
19. Capriotti Giuseppe, con punti 106 su 150.
20. Carminelli Etrusco, con punti 105 su 150; ex comb.; iscritto P.N.F. 1° marzo 1921; brev. Marcia su Roma.
21. Aceto Felice, con punti 105 su 150.
22. Grossi Biagio, con punti 104 su 150.
23. Sorge Alfio, con punti 103 su 150, ex comb.; cr. m. g.; uff. compl.; coniugato con 4 figli.
24. Tiberii Menotti, con punti 103 su 150, iscr. P.N.F. 10 dicembre 1920; brev. Marcia su Roma.
25. Simonetti Giuseppe, con punti 103 su 150.
26. Angelini Giuseppe, con punti 102 su 150, coniugato con 5 figli.
27. Cancelli Clemente, con punti 102 su 150.
28. Filippone Lorenzo, con punti 101 su 150, invalido di guerra.
29. Sangiorgio Carlo, con punti 101 su 150.
30. Gazziano Stefano, con punti 100 su 150, ex comb.; uff. compl.; coniugato con 3 figli.
31. Taddei Tito, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 31 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2027)

Modificazione nella costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 stesso mese ed anno, n. 19, col quale, fra l'altro veniva nominata come appresso, con sede presso la Prefettura di Sassari, la Commissione giudicatrice dei concorsi indetti dai Prefetti di Sassari e Nuoro a posti di medico condotto vacanti in quelle provincie al 30 aprile 1935:

Presidente: Ortolani dott. Giovanni, vice prefetto;

Membri: Cosco Mazzucca dott. Luigi, medico provinciale; Conti prof. Andrea, docente in patologia medica; Marogna prof. Pietro, docente di clinica chirurgica; Donadu dott. Giuseppe, medico condotto;

Segretario: Dessena dott. Antonio, consigliere nell'Amministrazione dell'interno;

Visto il successivo decreto 8 maggio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 giugno stesso anno, n. 139, col quale veniva nominato, in sostituzione del Vice prefetto dott. Ortolani Giovanni, trasferito in altra sede, il Vice prefetto dott. Orrù Gaetano a presidente della Commissione suddetta;

Visto il decreto Reale 3 marzo 1938, adottato in conformità del parere del Consiglio di Stato in data 10 febbraio 1938 e registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1938-XVI, col quale, in accoglimento del ricorso prodotto in via straordinaria dal dott. Giannetto Tamponi, sono stati annullati i verbali della Commissione stessa limitatamente al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro, nonchè i decreti del Prefetto di Nuoro 21 agosto 1936, n. 21365 e 21356, coi quali veniva rispettivamente approvata la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei e dichiarato vincitore del concorso il dott. Giuseppe Pippia al posto di medico condotto del Consorzio sanitario Silanus-Lei;

Visto il rapporto 4 maggio 1938, n. 13940 Div. san., col quale il Prefetto di Sassari ha prospettato la necessità di provvedere alla sostituzione, perchè trasferiti in altra sede, di alcuni componenti della Commissione suddetta, la quale dovrà rifare le operazioni del concorso in conformità dell'accennato decreto Reale adottato su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del 10 febbraio 1938-XVI, n. 40-143;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 44 e 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 aprile 1935 è modificata come appresso:

Presidente: Mormile dott. Italo, vice prefetto;

Membri: Agrifoglio dott. Lino, medico provinciale; Iura prof. Vincenzo, docente di clinica chirurgica; Conti prof. Andrea, docente in patologia medica: Donadu dott. Giuseppe, medico condotto;

Segretario: Dessena dott. Antonio, consigliere nell'Amministrazione dell'interno;

La predetta Commissione, con sede presso la Prefettura di Sassari, inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pure pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture di Sassari a Nuoro.

Roma, addì 31 maggio 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2076)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 8 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1938-XVI, registro 6, foglio 168, con il quale venne bandito un concorso per esami a 8 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Vista la nota n. 1908-15.2/1.3.1. in data 15 aprile 1938-XVI della Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al diario delle prove scritte del suddetto concorso:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 8 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 3 gennaio 1938-XVI, avranno luogo in Roma nei giorni 7, 8 e 9 luglio 1938-XVI, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(2074)

Diario delle prove scritte del concorso a 3 posti di alunno d'ordine nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1938-XVI, reg. 6, foglio 149, con il quale venne bandito un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni;

Vista la nota n. 1908-15.2/1.3.1. in data 15 aprile 1938-XVI della Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al diario delle prove scritte del suddetto concorso:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dei servizi speciali delle Corporazioni, bandito con decreto Ministeriale 4 gennaio 1938-XVI, avranno luogo in Roma nei giorni 13, 14 e 15 luglio 1938-XVI, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(2075)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del concorso ad un posto di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 febbraio 1938-XVI, col quale venne indetto il concorso ad un posto di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*);

Decreta:

Art. 1.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso ad 1 posto di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi, stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 16 febbraio 1938-XVI, è prorogato fino a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1 è valido anche il diploma di perito agrario rilasciato dai Regi istituti tecnici agrari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: A. PARIANI

(2093)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il decreto in data 18 marzo 1938, n. 20058, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetriche condotte vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Veduto il decreto di pari numero e data con il quale veniva provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto a concorso;

Vista la nota in data 12 c. m. con la quale il signor podestà di Pieve S. Giacomo segnala che la sig. Ronda Paola, nominata al posto di ostetrica, ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di partecipazione al concorso dalle concorrenti che seguono la rinunziataria in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del predetto concorso, per la condotta ostetrica del comune di Pieve S. Giacomo, la signora Volta Emma in sostituzione della signora Ronda Paola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Pieve S. Giacomo.

Cremona, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: SOLDAINI.

(2029)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.